

Area Innovazione e Servizi Operativi

Prot. 2020/ 4474231

DETERMINA A CONTRARRE N. 96 DEL 11 DICEMBRE 2020

OGGETTO: Proroga tecnica dell'Ordinativo Principale di fornitura n.1124742 del 15/01/2014 per lo svolgimento dei servizi di Facility Management per gli immobili siti nella Regione Lombardia.

Determina a contrarre ai sensi dell'art.11, comma 2, del D.Lgs.nr.163/2006.

PREMESSE

Con Ordinativo Principale di Fornitura n.1124742 del 15/01/2014 (CIG 5536189FAC), Equitalia S.p.A., in nome e per conto di Equitalia Nord S.p.A. (ora entrambe Agenzia delle entrate-Riscossione – d'ora in avanti anche solo "AdeR"), ha aderito alla Convenzione Consip FM3 relativa ai "Servizi di Facility management per immobili adibiti prevalentemente ad ufficio in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni – lotto n. 2" - per i propri immobili siti nella Regione Lombardia.

L'Ordinativo è stato emesso in favore della Romeo Gestioni S.p.A., in qualità di mandataria del RTI costituito con la mandante Consorzio Stabile Romeo Facility Services 2010 - aggiudicatario del citato lotto, per un importo complessivo di euro 9.615.531,51, oltre IVA, di cui euro 4.847.019,19, oltre IVA, per i servizi a canone ed euro 4.768.512,32, oltre IVA, per i servizi extra canone.

Attraverso tale Convenzione sono stati acquisiti, per gli immobili siti nella Regione Lombardia, dal 1° febbraio 2014 al 31 gennaio 2021, i servizi di Facility Management di seguito riportati:

Servizi a canone:

- attività di governo;
- manutenzione impianto elettrico e reti;
- manutenzione impianto di riscaldamento e raffrescamento;
- manutenzione impianto antincendio;
- manutenzione impianto di sicurezza e controllo accessi;
- manutenzione impianto elevatori;
- manutenzione impianto idrico-sanitario;
- minuto mantenimento edile;
- servizio di pulizia, disinfestazione e smaltimento rifiuti;
- servizio di reception.

Servizi extra canone:

- facchinaggio interno ed esterno;
- servizio di pulizia e igiene ambientale;
- manutenzione.

In conseguenza del verificarsi di eventi imprevisti ed imprevedibili al momento dell'adesione alla Convenzione, in particolare legati alle riorganizzazioni aziendali ed ai trasferimenti di taluni uffici e strutture in nuovi immobili, la configurazione dei servizi acquisiti con il citato Ordine Principale di Fornitura e gli importi ad esso riferiti sono stati variati.

Conformemente con quanto previsto dalla Convenzione, le variazioni dei servizi rispetto alla loro configurazione iniziale hanno avuto luogo mediante l'emissione di Atti aggiuntivi successivi all'Ordine Principale di Fornitura, come di seguito rappresentato:

- Atto aggiuntivo del 16 dicembre 2014 (prot.2014/49075), che non ha comportato una variazione sostanziale (meno euro 0,01, oltre IVA) dell'importo complessivo dell'Ordinativo Principale di Fornitura determinato

- in euro 9.615.531,50, oltre IVA, ma una riparametrazione degli importi complessivi per i servizi previsti, così suddivisi:
- euro 4.793.056,12, oltre IVA, per i servizi a canone;
 - euro 4.822.475,38, oltre IVA, per i servizi extra canone.
- Atto aggiuntivo del 26 novembre 2015 (prot.2015/48811), che non ha comportato alcuna variazione dell'importo complessivo dell'Ordinativo Principale di Fornitura fissato in euro 9.615.531,50 oltre IVA, ma esclusivamente una ulteriore riparametrazione degli importi complessivi per i servizi previsti come di seguito riportato:
- euro 4.948.092,67, oltre IVA, per i servizi a canone;
 - euro 4.667.438,83, oltre IVA, per i servizi extra canone.
- Atto aggiuntivo del 9 novembre 2016 (prot.2016/82305), che non ha comportato alcuna variazione dell'importo complessivo dell'Ordinativo Principale di Fornitura fissato in euro 9.615.531,50, oltre IVA, ma esclusivamente una ulteriore riparametrazione degli importi complessivi per i servizi previsti come di seguito riportato:
- euro 5.037.005,52, oltre IVA, per i servizi a canone;
 - euro 4.578.525,98, oltre IVA, per i servizi extra canone.
- Atto aggiuntivo del 28 giugno 2017 (prot.2017/90884), che non ha comportato una variazione sostanziale (meno euro 0,01, oltre IVA) dell'importo complessivo dell'Ordinativo Principale di Fornitura determinato in euro 9.615.531,49, oltre IVA, ma una riparametrazione degli importi complessivi per i servizi previsti, così suddivisi:
- euro 5.115.662,27, oltre IVA, per i servizi a canone;
 - euro 4.499.869,22, oltre IVA, per i servizi extra canone.
- Atto del 20 giugno 2019 (Prot.n.2019/5485325) e Atto del 5 aprile 2020 (Prot.n.2020/1927573, con i quali, secondo quanto previsto dalla Convenzione al punto 6 dell'art. 10 - Corrispettivi e modalità di pagamento

-I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006....., AdeR ha autorizzato l'aggiornamento in aumento dei prezzi unitari dei servizi oggetto del citato Ordinativo Principale di Fornitura n.1124742, come di seguito riportato:

- per l'anno 2016 dello 0,30% (zero/30 per cento) - variazione percentuale rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (Gennaio 2015) - a far data dal 1° febbraio 2016;
- per l'anno 2017 dello 0,90% (zero/90 per cento) - variazione percentuale rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (Gennaio 2016), a far data dal 1° febbraio 2017;
- per l'anno 2018 dello 0,90% (zero/90 per cento) - variazione percentuale rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (Gennaio 2017), a far data dal 1° febbraio 2018;
- per l'anno 2019 dello 0,70% (zero/70 per cento) - variazione percentuale rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (Gennaio 2018), a far data dal 1° febbraio 2019;
- per l'anno 2020 dello 0,50% (zero/50 per cento) - variazione percentuale rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (Gennaio 2019) - a far data dal 1° febbraio 2020.

L'aggiornamento dei prezzi unitari non ha comportato alcuna variazione all'importo complessivo massimo dell'Ordinativo Principale di Fornitura fissato in euro 9.615.531,49, oltre IVA In quanto i suddetti maggiori importi dovuti dalle rivalutazioni ISTAT intervenute sono stati assorbiti nell'attuale massimale contrattuale, a fronte di economie.

- Atto aggiuntivo del 9 novembre 2020 (prot.2020/4069519), che non ha comportato alcuna variazione dell'importo complessivo dell'Ordinativo Principale di Fornitura, fissato in euro 9.615.531,49, oltre IVA, ma

esclusivamente una ulteriore riparametrazione degli importi complessivi per i servizi previsti come di seguito riportato:

- euro 5.104.893,31, oltre IVA, per i servizi a canone;
- euro 4.510.638,18, oltre IVA, per i servizi extra canone.

Con il suddetto Atto aggiuntivo si è anticipata al 31 dicembre 2020 la scadenza contrattuale dell'Ordinativo Principale di Fornitura n.1124742 del 15/01/2014, originariamente fissata al 31 gennaio 2021; ciò al fine di recuperare somme stanziata per i servizi a canone da utilizzare per i servizi extra canone per far fronte alle ulteriori esigenze operative dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per tutti gli Atti aggiuntivi richiamati, il recupero delle risorse assegnate ai servizi di nuova esigenza è avvenuto, in accordo con il Fornitore, attraverso la dismissione di altri servizi o l'anticipazione della loro cessazione rispetto alla naturale scadenza prevista nell'Ordinativo Principale di Fornitura.

In considerazione della scadenza al 31 dicembre 2020, si rende, dunque, necessario proseguire i servizi a canone e ricostituire un'adeguata disponibilità di importi extracanonici per sopperire alle future esigenze di interventi immobiliari.

Con la RDA 2020/1393, il Settore Logistica, Infrastrutture e Security (d'ora in avanti *Settore*), al fine di garantire l'esecuzione dei servizi di Facility Management senza soluzione di continuità, ha formalizzato la proposta di proroga, dell'Ordinativo Principale di Fornitura n.1124742, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, per il corrispettivo massimo complessivo di euro 670.297,40, oltre IVA, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Tale proroga, come meglio rappresentato nella Nota tecnica prot.2020/4309946 del 26 novembre 2020, redatta dal Settore richiedente ed allegata alla RDA, si rende necessaria in quanto:

- il lotto 3 (Regioni Lombardia e Regione Emilia Romagna relativamente alle sole province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena) della nuova Convenzione Consip FM4 risulta sospeso dalla data del 20/03/2020;
- AdeR ha dapprima deliberato, nel giugno 2017, una strategia di “uscita” dalle Convenzioni Consip, con indizione di autonome procedure aperte ex art.60 D.Lgs.n.50/2016 e, nelle more dell'espletamento delle medesime, di procedure negoziate in urgenza; successivamente, con Protocollo d'Intesa del 18 aprile 2018, sottoscritto da Agenzia delle Entrate (di seguito Ade) e AdeR è stata definita la predisposizione di gare congiunte di livello comunitario per l'affidamento di tali servizi. In particolare, con il predetto accordo, AdeR ha conferito mandato ad Ade a svolgere le procedure in nome proprio e in nome e per conto di AdeR. Le tre autonome procedure acquisitive predisposte da Ade per l'affidamento dei servizi di facchinaggio, manutenzione impianti e pulizie non sono state ancora aggiudicate per circostanze non imputabili ad AdeR;
- l'erogazione dei servizi di Facility Management è indispensabile alla corretta conduzione degli immobili attraverso cui AdeR svolge le proprie funzioni istituzionali;
- è indispensabile, altresì, reintegrare la disponibilità del plafond extracanone per l'esecuzione delle attività straordinarie nell'ambito dei servizi manutentivi;
- non vi sono i tempi tecnici per avviare diverse altre procedure ordinarie che, di fatto, costituirebbero un inutile dispendio di attività amministrativa, essendo già in corso identiche procedure di affidamento.

L'importo totale stimato per la proroga dell'Ordinativo Principale di Fornitura in oggetto è pari ad euro 670.297,40, oltre IVA, così suddiviso:

- euro 194.382,67, oltre IVA, per i servizi a canone;
- euro 473.798,73, oltre IVA, per i servizi extracanone;

- euro 2.116,00, oltre IVA, per oneri della sicurezza da rischi interferenti.

Il fabbisogno "a canone", pari ad euro 194.382,67, oltre IVA, è stato determinato sulla base dei dati storici dei servizi ordinari programmati previsti in Convenzione, applicando gli stessi prezzi, patti e condizioni, come di seguito rappresentato:

SERVIZI A CANONE	IMPORTO 3 MESI (dal 01/01/2021 al 31/03/2021)
Manutenzione degli impianti antincendio	Euro 4.658,46
Manutenzione degli impianti di raffrescamento	Euro 17.771,98
Manutenzione degli impianti di riscaldamento	Euro 17.763,87
Manutenzione degli impianti di sicurezza e controllo accessi	Euro 5.740,55
Manutenzione degli impianti elettrici	Euro 10.294,81
Manutenzione degli impianti di elevatori	Euro 2.036,45
Manutenzione degli impianti idrico- sanitari	Euro 3.624,68
Minuto mantenimento edile	Euro 4.885,01
Disinfestazione	Euro 10.925,42
Giardinaggio	Euro 644,00
Pulizia	Euro 99.906,57
Raccolta e smaltimento rifiuti speciali	Euro 714,82
Reception	Euro 13.668,46
Call center	Euro 535,43
Costituzione e gestione anagrafica tecnica	Euro 741,02
Gestione sistema informativo	Euro 471,14
Totale	Euro 194.382,67

Per quanto riguarda le attività “extra canone”, è stata effettuata una precisa analisi delle attività urgenti da eseguirsi presso le varie sedi, classificando le stesse in base alle priorità dettate da:

- interventi determinati dall'emergenza Covid-19: stante la necessità di dover adottare rapidamente misure di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus, tra gli interventi messi in atto, su indicazione del Comitato di Crisi, AdeR ha previsto un protocollo di pulizia aggiuntivo con incremento delle ore giornaliere, l'utilizzo di prodotti con specifiche concentrazioni di principio attivo, l'approvvigionamento di salviette monouso e interventi di disinfezione e sanificazione;
- interventi legati alla normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- ripristino/mantenimento di adeguate condizioni di security;
- ordinarie attività manutentive su richiesta dei site manager;
- interventi strutturati sulle sedi.

Pertanto, è stato stimato, per le attività straordinarie, un importo pari ad euro 473.798,73, oltre IVA, come di seguito dettagliato:

SERVIZI EXTRA CANONE	IMPORTO 3 MESI (dal 01/01/2021 al 31/03/2021)
Manutenzione degli impianti di raffrescamento	Euro 90.000,00
Manutenzione degli impianti di elevatori	Euro 186,02
Minuto mantenimento edile	Euro 50.000,00
Pulizia	Euro 266.060,44
Raccolta e smaltimento rifiuti speciali	Euro 15.000,00
Reception	Euro 9.000,00
Facchinaggio esterno/traslochi	Euro 38.552,32
Facchinaggio interno	Euro 4.999,95
Totale	Euro 473.798,73

Il Fornitore, previamente interessato dell'operazione, ha manifestato il suo assenso alla prosecuzione delle attività agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto vigente.

Il Settore propone, infine, che l'Atto di proroga preveda la facoltà di recesso anticipato di AdeR, con preavviso di 30 giorni e senza il riconoscimento di indennizzo a favore del Fornitore, nonché l'esclusione dell'obbligo di pagamento, da parte di AdeR, dei corrispettivi afferenti ai Servizi straordinari non fruiti, sebbene ricompresi nel valore complessivo della proroga.

L'iniziativa acquisitiva è rinvenibile al codice iniziativa 2020.23.034.P, oggetto di copertura di budget per il periodo indicato.

Il massimale complessivo di spesa per l'iniziativa in questione risulta coerente con quanto previsto nel Budget economico relativo all'esercizio 2021 deliberato dal Comitato di gestione in data 29 ottobre 2020.

Nella determinazione del fabbisogno si è tenuto conto degli obblighi di contenimento della spesa di cui all'art. 1, comma 591 e 592 della legge n. 160/2019.

Tutte le strutture competenti hanno validato la Richiesta di acquisto.

CONSIDERAZIONI

A far data dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 1 comma 3, del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 225/2016, Agenzia delle entrate-Riscossione *"...subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1..."*.

Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs.n.163/2006, applicabile *ratione temporis* in forza di quanto chiarito dall'ANAC con comunicato dell'11 maggio 2016.

Ai sensi dell'art.11, comma 2, del D.Lgs.n.163/2006, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Con la RdA nr.2020/1393 il Settore propone la proroga tecnica dell'Ordinativo Principale di Fornitura n. n.1124742 del 15 gennaio 2014.

La scelta di approvvigionamento dei servizi di Facility Management mediante Convenzione Consip, non sussistendo comunque l'obbligo di utilizzare, per tali categorie merceologiche, gli strumenti negoziali messi a disposizione da Consip, è stata a suo tempo determinata dall'esigenza di semplificare i processi acquisitivi e la gestione dei relativi contratti, al fine di garantire razionalizzazione e uniformità nei livelli di servizio.

I servizi di *Facility Management* oggetto della proposta di proroga sono ritenuti indispensabili al fine di mantenere la piena funzionalità, la fruibilità e l'utilizzo degli immobili sedi degli uffici, nei quali è svolta l'istituzionale funzione della riscossione, nel rispetto di tutte le normative vigenti e a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e del pubblico che vi hanno accesso. Pertanto, l'erogazione di tali servizi deve essere assicurata senza soluzione di continuità, al fine di evitare disagi per i lavoratori e disservizi per l'utenza.

L'emergenza causata dalla diffusione sul territorio italiano del virus COVID-19, inoltre, ha imposto la rapida adozione di misure di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus; in particolare, tra gli interventi messi in atto, AdeR ha previsto un protocollo di pulizia aggiuntivo con incremento del fabbisogno di beni e servizi per la disinfezione e la sanificazione.

La proposta di proroga s'inserisce in un contesto caratterizzato da particolari eventi e situazioni già rappresentati nelle premesse (cfr. pag. 6).

In relazione a quanto sopra rappresentato, quindi, la proroga tecnica appare come l'unico strumento a disposizione per garantire la prosecuzione dei servizi suindicati.

Secondo il parere di AVCP (ora ANAC) nr.AG33/13 del 16/05/2013, confermato nella successiva delibera di ANAC nr.384 del 17/04/2018, la c.d. proroga tecnica è un istituto elaborato in via pretoria, in particolare dalla giurisprudenza amministrativa e dall'Autorità medesima, quale prassi amministrativa riconducibile ad ipotesi del tutto eccezionali e straordinarie in considerazione della necessità, riscontrata e adeguatamente ponderata, di garantire la continuità dell'azione amministrativa.

Sempre secondo il suddetto parere nr. AG33/13, essa trova la sua giustificazione *“nel principio di continuità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione e più precisamente discende dal bilanciamento del principio di continuità dell'azione della pubblica amministrazione e il principio comunitario di libera concorrenza che si trova alla base dell'imperativo di bandire procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di commesse pubbliche”*.

Il ricorso alla proroga “tecnica”, costituendo una deroga alle ordinarie procedure concorsuali per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha carattere di eccezionalità ed è consentito esclusivamente al rinvenirsi di determinate condizioni (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 392/2016; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n.4345/2015; T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. II, n. 859/2015).

Come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, deve ritenersi legittima la proroga del contratto “per il periodo necessario a predisporre gli atti di gara per addivenire all'individuazione del miglior contraente” (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, nr. 831/2015; Tar Piemonte, Sez. I, nr. 276 del 28/02/ 2018).

Lo “slittamento” in avanti del termine contrattuale deve, tuttavia, essere causato da fattori esterni e non imputabili alla responsabilità della Stazione appaltante

(cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2151/2011; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, n. 251/2012; 19 del Presidente ANAC del 4 novembre 2015, Deliberazioni ANAC nn. 69/2011 e 86/2011).

Peraltro, giova evidenziare – per quanto non applicabile alla fattispecie in esame – che tale elaborazione giurisprudenziale è stata recepita nel nuovo codice dei contratti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) che, all'articolo 106, comma 11, prevede espressamente la possibilità di prorogare i contratti, purché tale opzione sia prevista nei documenti di gara e *“limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente”*.

L'ammissibilità della proroga tecnica di un Ordinativo di fornitura emesso in adesione ad una convenzione Consip scaduta e non prorogata va ricercata nell'autonomia dei due rapporti giuridici e nelle diverse parti coinvolte.

Tale assunto appare trovare un'espressa conferma all'art.4.2 delle Condizioni Generali allegate alla Convenzione “FM3” il quale prevede che: *“qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture oggetto della Convenzione”*.

In tal senso, anche la Determinazione dell'Avvocatura dello Stato n.10049 del 4 novembre 2016 che – proprio in materia di Facility Management - ha ritenuto legittima la proroga tecnica di un ordinativo di fornitura, emesso su una Convenzione Consip scaduta e non prorogata, nelle more dell'attivazione della nuova Convenzione, sul presupposto, evidentemente, dell'autonomia della Convenzione Consip rispetto al relativo contratto attuativo.

Alla luce di quanto evidenziato e tenuto conto:

- i. dell'esigenza di garantire l'erogazione dei servizi in oggetto senza soluzione di continuità al fine di consentire il rispetto degli obblighi di efficienza efficace ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art.97 Cost.;
- ii. dei tempi necessari per la conclusione delle autonome iniziative acquisitive e del subentro dei fornitori che risulteranno aggiudicatari delle stesse,

il ricorso alla proroga tecnica risulta, allo stato attuale, l'unico strumento idoneo ad assicurare l'espletamento dei servizi di cui trattasi.

Si evidenzia che, all'atto della proroga e per tutta la durata della stessa, il Fornitore dovrà prestare la cauzione definitiva a garanzia del corretto svolgimento dei servizi e confermare il possesso della polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro (R.C.T./O).

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

il Direttore dell'Area Innovazione e Servizi Operativi

in base ai poteri conferiti dal Presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione

con Procura Speciale del 30/10/2019 per atti Notaio Marco De Luca

(Rep. n. 45137 Racc. n. 26000)

DETERMINA

che, con riferimento all'Ordinativo Principale di Fornitura n. 1124742 del 15/01/2014 stipulato con l'RTI Romeo Gestioni S.p.A., in scadenza al 31/12/2020, sia dato luogo alla proroga dello stesso per l'affidamento dei servizi individuati nelle tabelle riportate nelle superiori premesse, dal 01/01/2021 al 31/03/2021 e per il corrispettivo massimo complessivo di euro 670.297,40, oltre IVA, così suddiviso:

- euro 194.382,67, oltre IVA, per i servizi a canone;
- euro 473.798,73, oltre IVA, per i servizi extracanone;
- euro 2.116,00, oltre IVA, per oneri per la sicurezza da rischi interferenti.

All'uopo stabilisce che:

- i corrispettivi massimi dell'Atto di proroga non vincolano in alcun modo AdeR per la richiesta di quantità minime di servizi e, di conseguenza, non determinano il diritto del Fornitore al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito;
- il corrispettivo effettivo maturato dal Fornitore è determinato a misura, sulla base dei servizi concretamente resi, come risultanti dalla contabilizzazione degli stessi effettuata dal Direttore dell'esecuzione;
- i servizi ricompresi nell'Atto di proroga siano eseguiti alle medesime condizioni tecnico-operative previste dall'Ordinativo Principale di Fornitura n.1124742 del 15/01/2014;
- l'Atto di proroga includa la previsione della facoltà di recesso anticipato da parte di AdeR, senza il riconoscimento di indennizzo, anche parziale, da esercitarsi con comunicazione al Fornitore con preavviso di almeno 30 giorni;
- l'Atto di proroga preveda l'esclusione dell'obbligo, a carico di AdeR, del pagamento dell'importo afferente ai servizi extracanonone ipotizzato e non utilizzato;
- l'Atto di proroga, nella forma della scrittura privata, sia firmato digitalmente;
- all'Atto della proroga, sia acquisita dal Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art.113 del D.Lgs.nr.163/2006, la cauzione definitiva pari al 10% del valore complessivo della proroga stessa;
- all'Atto della proroga, sia richiesta al Fornitore la polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro (R.C.T./O) fino alla scadenza della proroga stessa;
- il Responsabile del Procedimento è Francesco Gallo ed il Direttore dell'Esecuzione Marco Carini;
- Il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Acquisti Consip è delegato alla sottoscrizione ed all'invio delle istanze di controllo circa il possesso dei requisiti di carattere generale in capo al Fornitore.

Il Direttore
Marco Balassi
(firmato digitalmente)